Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV
Familienfragen

29°ottobre 2026

Comunicazione sull'esecuzione degli assegni familiari n. 62
Inapplicabilità dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Inapplicabilità dell'articolo 16 lettera b OAFami

Il 7 maggio 2026 il Tribunale federale ha emanato una sentenza relativa al diritto agli assegni familiari in qualità di persona priva di attività lucrativa secondo l'articolo 19 capoverso 1 della legge sugli assegni familiari (LAFam)[1]. In tale contesto, ha dichiarato inapplicabile l'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)[2], che esclude dal diritto agli assegni familiari le persone senza attività lucrativa non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS (sentenza del TF 8C_667/2025).

Questa decisione si basa sulla motivazione esposta di seguito. Per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione (Cost.)[3] o dalla legge, il Consiglio federale emana norme di diritto (art. 164 cpv. 2 Cost.) sotto forma di ordinanza (art. 182 cpv. 1 Cost.). Il campo di applicazione delle ordinanze d'esecuzione si limita tuttavia a concretizzare le disposizioni legali che esse attuano, di cui precisano il contenuto e regolano i dettagli, contribuendo così a una migliore applicazione della legge. In altre parole, un'ordinanza d'esecuzione può disciplinare soltanto *intra legem* e non *praeter legem*. In assenza di una delega esplicita, essa non può stabilire nuove norme volte a limitare i diritti dei cittadini o a imporre loro degli obblighi, anche se tali norme sono conformi allo scopo della legge (consid. 7.1).

L'articolo 19 LAFam definisce le persone considerate prive di attività lucrativa e che hanno diritto agli assegni familiari in quanto tali. Tuttavia, la legge non contiene alcuna disposizione di delega che autorizzi il Consiglio federale a restringere ulteriormente tale cerchia di persone a livello di ordinanza. L'articolo 16 lettera b OAFami costituisce però una tale restrizione.

L'UFAS sostiene la decisione del Tribunale federale. È stato quindi proposto di abrogare l'articolo 16 lettera b OAFami nell'ambito dell'attuale revisione dell'ordinanza. Infatti, vista la prossima entrata in vigore della legge federale concernente il sostegno alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia e delle modifiche della LAFam, è attualmente in corso l'iter legislativo per una revisione totale dell'OAFami. La revisione sarà presto oggetto di una consultazione e il Consiglio federale dovrebbe pronunciarsi in merito alla fine di dicembre.

In ogni caso, questa nuova giurisprudenza deve essere applicata con effetto immediato a tutti i casi in cui la decisione di concessione o rifiuto degli assegni familiari non è ancora stata emanata nonché a tutti i casi in cui la decisione non è ancora passata in giudicato.

Per qualsiasi domanda ci si può rivolgere all'indirizzo seguente: familienfragen@bsv.admin.ch

[1] RS **836.2**
[2] RS **836.21**
[3] RS **101**